



APPENDICE  
AL REGOLAMENTO ELETTIVO  
DELL'ASSEMBLEA GENERALE A.I.A. -  
ASSEMBLEA IN MODALITA' A  
Distanza  
E CON VOTO ELETTRONICO

Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 127/A del 26.11.2024, Allegato A)

## **INDICE**

ART. 1 – INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....	> 3
ART. 2 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA.....	> 3
ART. 3 – LA COMMISSIONE ELETTORALE.....	> 3
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI.....	> 3
ART. 5 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA GENERALE.....	> 3
ART. 6 – LAVORI ASSEMBLEARI.....	> 3
ART. 7 – OPERAZIONI DI VOTO.....	> 6
ART. 8 – MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO.....	> 7
ART. 9 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO.....	> 7
ART. 10 – DECORRENZA DEGLI INCARICHI ELETTIVI.....	> 7
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	> 7

#### **Articolo 1**

##### **Indizione e convocazione**

1. Il Presidente dell'AIA, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, n. 2, Regolamento AIA, può convocare l'Assemblea elettiva Generale in modalità a distanza.
2. Sulla convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo ove si riuniranno l'Ufficio di Presidenza e la Commissione Elettorale, il giorno e gli orari fissati per la prima e la seconda convocazione (tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora), nonché i nominativi degli associati convocati per ogni Sezione, con espresso avvertimento che l'Assemblea Generale si terrà con modalità a distanza, e che le votazioni avverranno con voto elettronico *on line*, con autenticazione a due fattori, gestito da società esterna individuata dall'AIA, d'intesa con la FIGC, per assicurare la regolarità e segretezza delle manifestazioni di voto.
3. L'Ufficio di Presidenza e la Commissione Elettorale svolgono le attività di competenza presso il luogo indicato nella convocazione, avvalendosi, in ogni caso, della collaborazione della Segreteria dell'AIA.
4. Possono partecipare in presenza, oltre l'Ufficio di Presidenza e la Commissione Elettorale, i Componenti eletti del Comitato Nazionale uscente. I candidati hanno diritto di partecipare ai lavori in presenza, a loro spese non ripetibili.

#### **Articolo 2**

##### **La Commissione Elettorale**

1. Per la convocazione della Commissione Elettorale si fa espresso rinvio all'articolo 2 del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 3**

##### **Presentazione delle liste di candidati**

1. In relazione alla modalità di presentazione delle liste di candidati si fa espresso rinvio all'articolo 3 del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale.

#### **Articolo 4**

##### **Validità dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale si tiene con modalità a distanza ed è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. La Commissione Elettorale provvede all'accreditamento ed all'identificazione degli aventi diritto al voto, tenendo costantemente aggiornato l'elenco con i presenti nella sala virtuale.

#### **Articolo 5**

##### **Lavori assembleari**

1. Gli associati devono procedere all'accesso alla Assemblea Generale mediante apposito collegamento (*link*) predisposto e inviato agli aventi diritto al voto e ai Componenti del Consiglio Centrale non aventi diritto di voto.
2. Le attività di accreditamento di cui al comma precedente devono essere effettuate a partire da un'ora prima dell'orario fissato per la prima convocazione e gli associati possono, pertanto, effettuare il collegamento dal predetto orario.
3. Il Presidente nazionale dell'AIA in carica, o chi ne fa le veci, all'ora fissata per la prima convocazione, assunta la presidenza provvisoria, provvede a comunicare il numero degli associati aventi diritto al voto e accreditati tramite apposito sistema di identificazione personale, come da elenco predisposto dalla Commissione Elettorale. Provvede, altresì, a comunicare il numero degli associati presenti non aventi diritto di voto. Qualora non accerti l'accreditamento di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto rinvia l'Assemblea alla seconda convocazione. Viceversa, qualora accerti l'accreditamento di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, ovvero qualora accerti all'ora della seconda convocazione l'accreditamento di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, il

- Presidente nazionale dell'AIA dichiara validamente aperta l'Assemblea Generale, invitando gli aventi diritto al voto presenti ad eleggere un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dell'Assemblea e dal Vice Presidente, scelti tra coloro che non hanno presentato alcuna candidatura.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, il suo vice dirigono lo svolgimento dei lavori assembleari.
  5. Il Presidente della Commissione Elettorale consegna al Presidente dell'Assemblea:
    - a. l'elenco degli aventi diritto al voto e dei presenti che si sono accreditati;
    - b. le candidature già presentate per la carica di Presidente dell'AIA e la lista collegata, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte;
    - c. le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale, corredate da copie delle tessere federali o di altro documento di riconoscimento per l'identificazione degli aventi diritto che le hanno sottoscritte.
  6. La Commissione Elettorale comunica all'Assemblea quali sono le candidature ammesse per le cariche di:
    - a. Presidente dell'AIA e relativa lista collegata per le cariche di Vicepresidente vicario dell'AIA, di Vicepresidente dell'AIA e di componenti del Comitato Nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna delle tre macroregioni in modo, comunque, da garantire la presenza, all'interno della lista, della metà dei componenti di genere diverso;
    - b. componente del Comitato Nazionale per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto.
  7. La Commissione Elettorale dichiara pubblicamente la validità delle candidature indicando i nominativi suddivisi per incarichi.
  8. Il Presidente dell'Assemblea, nel caso in cui la Commissione Elettorale abbia accertato l'invalidità di tutte le candidature alla carica di Presidente dell'AIA e relativa lista collegata, l'invalidità di tutte le candidature alla carica di componente del Comitato Nazionale o la presentazione di candidature inferiori al numero degli eleggibili invita gli aventi diritto al voto e gli altri associati presenti in possesso dei requisiti soggettivi a presentare immediatamente le necessarie candidature alle cariche sopra menzionate, verificandone poi la validità e dichiarandole pubblicamente.
  9. Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i candidati alla carica di Presidente dell'AIA ad esporre il loro programma, indicando preventivamente il tempo a loro disposizione in funzione del numero dei candidati secondo l'ordine di presentazione delle candidature.
  10. Il Presidente dell'Assemblea invita, poi, i candidati alle altre cariche della lista collegati e quelli alla carica di componente singolo del Comitato Nazionale ad esporre le proprie ragioni secondo l'ordine con il quale si sono iscritti a parlare.
  11. Il Presidente dell'Assemblea, infine, apre la discussione sui problemi tecnici, associativi ed amministrativi oggetto dei programmi e degli interventi dei candidati, indicando il tempo a disposizione di ogni associato avente diritto alla partecipazione all'Assemblea che si sia preventivamente iscritto per intervenire, tramite la *chat* del sistema di videoconferenza, entro due minuti dalla chiusura dell'esposizione dei programmi di tutti i candidati.
  12. Chiusa la discussione, il Presidente dell'Assemblea, tramite la Commissione Elettorale, accerta la presenza di eventuali associati aventi diritto al voto accreditatisi mediante autenticazione a due fattori e il collegamento (*link*) ivi indicato dopo le operazioni di cui al secondo comma, integrando l'elenco degli aventi diritto al voto presenti e accreditati.
  13. Ultimata tale attività, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di accreditamento al voto e, pertanto, eventuali associati che hanno effettuato l'accesso al portale dopo tale momento non possono essere ammessi al voto.
  14. Il Presidente dell'Assemblea rammenta agli aventi diritto le modalità per la valida espressione del voto e quelle che saranno attuate per lo scrutinio e dà inizio alle operazioni di voto con le modalità indicate negli articoli successivi, fissando l'orario di apertura e di chiusura delle

operazioni di voto, per un lasso temporale, comunque, non inferiore a due ore. Qualora tutti gli accreditati avessero espresso il proprio voto il Presidente dell'Assemblea può dichiarare concluse le operazioni di voto. Eventuali associati che si accreditano all'Assemblea durante le operazioni di voto non sono ammessi al voto.

15. Al termine della votazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara esaurite le operazioni di voto. La Commissione Elettorale, preso atto dello scrutinio elaborato elettronicamente dalla società di gestione del voto elettronico in ordine ai voti raccolti da ogni candidato, provvede a compilare i relativi verbali di scrutinio in duplice originale consegnandone un originale al Presidente dell'Assemblea.
16. In relazione ai quorum elettivi e alla proclamazione degli eletti si fa espresso rinvio all'articolo 5, commi 9, 10, 11, 12, 14 e 15, del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale.
17. Tutti i candidati eletti sottoscrivono, se presenti, il verbale delle operazioni assembleari per accettazione della rispettiva carica o, se a distanza, dichiarano pubblicamente l'accettazione della carica.
18. Il verbale delle operazioni assembleari – redatto in duplice copia e nel quale vanno annotate tutte le operazioni svolte – viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal suo vice e da tutti i componenti della Commissione Elettorale e consegnato alla Segreteria dell'AIA, che ne curerà la custodia definitiva, unitamente alle candidature presentate.
19. Il Segretario dell'AIA provvede senza indugio a comunicare alla Segreteria Generale FIGC l'esito delle elezioni.

**Articolo 6  
Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto sono dirette dal Presidente della Commissione Elettorale e alle stesse dovranno sempre presenziare almeno quattro componenti della Commissione Elettorale.
2. Chiusa le operazioni di accreditamento al voto, il Presidente della Commissione Elettorale o un componente da egli delegato procede alla chiamata ai seggi elettorali elettronici degli aventi diritto al voto accreditati, come risultanti dall'apposito elenco, senza identificazione personale tramite video.  
Il Presidente della Commissione Elettorale autorizza, quindi, l'accesso degli aventi diritto al voto accreditati alle schede di voto appositamente predisposte dal sistema di voto elettronico *on line*. Il voto deve essere effettuato dal singolo avente diritto immediatamente dopo la predetta autorizzazione, con le modalità indicate nell'articolo successivo.
3. Espletata la relativa votazione, il Presidente della Commissione Elettorale procede ad una seconda eventuale chiamata degli associati aventi diritto al voto regolarmente accreditati, ma risultati assenti alla prima chiamata.
4. Effettuata anche tale seconda chiamata e le eventuali ulteriori votazioni, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto.
5. È vietato riprodurre e salvare con ogni mezzo e modalità la scheda elettronica di voto contenente l'espressione del voto e, in ogni caso, divulgarla a terzi.
6. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordinato e silenzioso svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

**Articolo 7  
Modalità di espressione del voto**

1. Ciascun avente diritto al voto accreditato, effettuato l'ingresso alla piattaforma di voto elettronico troverà le schermate con le opzioni di voto relative:
  - a) all'elezione del Presidente dell'AIA, con indicazione nominativa dei candidati, e alla facoltà di astenersi ("scheda bianca"); il voto espresso si intende attribuito automaticamente anche al candidato Vicepresidente vicario dell'AIA, al Vicepresidente dell'AIA ed ai tre componenti del Comitato Nazionale della lista collegata al candidato prescelto per la Presidenza dell'AIA;

- b) all'elezione dei tre componenti del Comitato Nazionale non collegati alla lista, con indicazione nominativa dei candidati appartenenti alla sua stessa macroregione, e alla facoltà di astenersi ("scheda bianca").
2. Al termine, l'avente diritto vede visualizzato il riepilogo delle preferenze espresse ed ha facoltà di confermare le stesse oppure tornare indietro per eventuali modifiche.
  3. Una volta digitato il tasto di conferma visualizzato, il voto viene registrato nel sistema e l'avente diritto ha esercitato il proprio diritto di voto, con conseguente diniego ad ogni ulteriore accesso al seggio elettorale elettronico.

**Articolo 8**

**Operazioni di scrutinio**

1. Ultimato lo scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale verifica la corrispondenza tra il numero dei voti espressi e quello dei votanti, dando atto a verbale delle ragioni di eventuali discordanze provvedendo infine alla sottoscrizione dei relativi verbali.

**Articolo 9**

**Decorrenza degli incarichi elettivi**

1. In relazione alla decorrenza degli incarichi si fa espresso rinvio all'articolo 9 del Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale.

**Norme Transitorie e Finali**

1. Le norme della presente Appendice trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui l'Assemblea Generale venga convocata con la modalità a distanza e, per tutto quanto qui non disciplinato, si richiamano le norme del Regolamento elettivo dell'Assemblea Generale dell'AIA.
2. La presente Appendice al Regolamento Elettivo dell'Assemblea Generale dell'AIA entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della FIGC.